Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, ed in particolare l'art. 35, comma 1, concernente le attribuzioni del personale delle segreterie degli organi speciali di giurisdizione tributaria;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in particolare l'art. 25, concernente l'attribuzione di incarichi e responsabilità ;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 , n. 190;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 luglio 2014, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e finanze, come modificato dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2017;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Ministeri, in particolare relativamente alla materia della retribuzione accessoria per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;

CONSIDERATO che, ai sensi della menzionata legge n. 190 del 2012, costituisce principio generale, nell'ambito dell'ordinamento del lavoro pubblico, la temporaneità degli incarichi di direzione degli uffici;

VISTA la determina prot. n. 15921 del 22 ottobre 2013 del Direttore Generale delle Finanze, con la quale si è provveduto a garantire il principio di rotazione degli incarichi, in ambito degli Uffici di segreteria delle commissioni tributarie non dirigenziali, introducendo il principio della durata a tempo determinato dei medesimi;

VISTA la nota del 23 dicembre 2016 con la quale l'ANAC raccomanda, in sede di aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della corruzione 2017-2019, l'adozione di una misura di mitigazione del rischio corruttivo mediante un'integrazione alla citata determina dipartimentale n. 15921 del 22 ottobre 2013, in materia di conferimento degli incarichi non dirigenziali di direzione degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie;

VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione- PTPC- del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2017- 2019, approvato con decreto del Ministro del 31 gennaio 2017, dove è stata prevista l'adozione della misura relativa alla durata massima di permanenza nell'incarico non dirigenziale di direzione degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie alla stessa persona nella medesima sede, pari a due mandati consecutivi, per un totale di sei anni (conferimento e un rinnovo);

VISTA la nota prot. n. 52579 del 18 aprile 2017 con la quale il Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi ha evidenziato il carattere di pregiudizialità dell'intervento di modifica alla più volte citata determina del 22 ottobre 2013, nella considerazione che il nuovo atto di interpello per l'incarico di direzione degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie non dirigenziali dovrà contenere necessariamente un riferimento alla determina novellata;

VISTA la nota prot.n. 150439 del 30 dicembre 2016 del Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, concernente il sistema di valutazione del personale con qualifica non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATA la necessità di modificare la determina, apportandovi la cennata integrazione concernente la misura anticorruttiva nonché di aggiornarne tutte le disposizioni all'iter procedurale attualmente adottato

DETERMINA

Articolo 1
Interpello

1. Gli incarichi non dirigenziali di direzione degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie sono conferiti a funzionari di Area terza, mediante una procedura di interpello, a seguito della pubblicazione del relativo decreto di approvazione della graduatoria.
2. La procedura di interpello è indetta con apposito bando del Direttore Generale delle Finanze - redatto di concerto con il Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi - che individua le sedi per le quali si procede alla selezione per il conferimento dell'incarico di direzione. Il bando disciplina i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione ed i criteri per la valutazione delle domande e per la formazione delle graduatorie, nonché per la costituzione della Commissione di valutazione di cui almeno un componente è scelto tra il personale in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
3. Il punteggio attribuito a ciascun candidato è la risultante di punteggi parziali, riferiti al possesso dei titoli indicati nel bando e alla votazione riportata nel colloquio sostenuto. Il colloquio si intende superato, con conseguente collocazione in graduatoria, solo in caso di raggiungimento della votazione minima prevista nel bando; il punteggio massimo attribuibile, rispettivamente ai titoli e al colloquio, è determinato in pari misura.
4. Qualora la procedura di interpello di cui al presente articolo si concluda senza il conferimento dell'incarico a causa della non presenza di candidati ovvero qualora i candidati non abbiano raggiunto la votazione minima prevista dal bando, l'amministrazione indice un nuovo interpello al fine di consentire la copertura del posto oggetto di interpello.

Articolo 2
Conferimento

1. Gli incarichi sono conferiti per la durata di tre anni, sia se attribuiti a funzionari appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, sia se attribuiti, in posizione di comando, a funzionari appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni.
2. Gli incarichi possono essere conferiti, previo espletamento della procedura di interpello, alla stessa persona e nella stessa sede, per la durata massima di due mandati consecutivi, pari a un totale di sei anni (primo incarico e un rinnovo), salvo quanto disposto, ai fini del buon andamento, nel successivo comma 3.
3. Onde garantire la continuità nell'espletamento delle funzioni amministrative e di supporto all'attività giurisdizionale, è consentita la proroga, con apposito provvedimento motivato, degli incarichi in essere per le posizioni inserite nell'interpello, limitatamente all'arco temporale necessario per la conclusione della procedura.

Articolo 3
Valutazione

1. I funzionari ai quali sono stati attribuiti gli incarichi sono valutati con cadenza annuale, con criteri determinati nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e oggettività, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività di direzione dell'Ufficio di segreteria.
2. In attesa del definitivo consolidamento a regime del sistema di valutazione del personale non dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze e in conformità ai contenuti già delineati, la valutazione dei soggetti che ricoprono la funzione di direttori degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie non dirigenziali avviene tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) comportamenti organizzativi, raggruppati in competenze relazionali, gestionali e realizzative;
   b) contributo alla performance della struttura di appartenenza;
   c) assiduità partecipativa.

Articolo 4
Revoca

1. Gli incarichi conferiti sono revocati di diritto anche prima della scadenza stabilita, con atto scritto e motivato, nelle seguenti ipotesi:
   a) per violazione degli obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari, a procedimenti penali o a misure cautelari di sospensione dal servizio;
   b) per mutamenti organizzativi degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie previsti con disposizioni normative;
   c) per accertamento del mancato raggiungimento da parte dei titolari degli obiettivi loro attribuiti, ovvero accertamento di atti e/o comportamenti tali da incidere negativamente sulla qualità e l'efficienza dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, anche sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 545/92;
   d) per inosservanza da parte del titolare del suddetto Ufficio, durante lo svolgimento dell'incarico, delle direttive emanate, anche con riguardo alla materia della prevenzione della corruzione di cui alla legge n.190 del 2012.

Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d), l'interessato potrà produrre le proprie controdeduzioni, anche avvalendosi dell'assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Articolo 5
Decorrenza

1. Le disposizioni contenute nella presente determina si applicano con riferimento alle procedure d'interpello bandite successivamente alla pubblicazione della stessa sui siti intranet ed internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 13 OTT. 2017

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
FABRIZIA LAPECORELLA